

3. La constatazione dei danni di cui al comma 2. sarà verbalizzata in contraddittorio tra il concedente e il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta alla Città Metropolitana di Napoli o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

Art.14 **Verifica e lavori**

1. Durante la concessione la Città Metropolitana di Napoli ha diritto di eseguire, sugli spazi dati in concessione, verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari, previo avvertimento del concessionario, che tuttavia non può rifiutarli.
2. Tanto in caso di punti di ristoro (buvettes) quanto in caso di distributori automatici, qualora fosse necessario effettuare i lavori di cui al comma 1 la competente Direzione Tecnica potrà individuare, nell'ambito dell'edificio altro spazio ritenuto idoneo.
3. Ove non sia possibile trasferire i punti di ristoro (buvettes) o i distributori automatici in altro luogo idoneo, rimane sospesa la responsabilità del concessionario e in caso di lavori che si protraggano per oltre un mese, impedendo l'esercizio della distribuzione, il concessionario ha diritto ad una riduzione del canone concessivo calcolata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di sospensione del servizio di erogazione.

Art.15 **Oneri di gestione**

1. Gli oneri di gestione, relativi alle utenze per l'erogazione di energia elettrica, forza motrice, gas ed acqua, sono a carico del concessionario.
2. Ove non fosse possibile l'installazione di contatori autonomi, come certificato dall'Ufficio Tecnico, il concessionario è tenuto a corrispondere alla Città Metropolitana di Napoli l'importo stabilito dall'Ufficio Tecnico, secondo le modalità di cui all'Art. 8.

Art. 16 **Imposte e tasse**

1. E' a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e le tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi.

Art. 17 **Assegnazione temporanea degli spazi**

1. Gli spazi collocati all'interno degli Istituti scolastici destinati alla installazione di punti di ristoro (buvettes) o distributori automatici di bevande ed alimenti possono essere assegnati

in via temporanea, previo provvedimento espresso della Città Metropolitana di Napoli, nei seguenti casi eccezionali e motivati, non dipendenti dal concessionario del servizio :

- a. proroga della concessione del servizio per il periodo strettamente necessario alla conclusione del procedimento, di cui all'Art. 30 del "Codice dei Contratti", finalizzato ad una nuova assegnazione del servizio, come disciplinato dall'Art. 19;
 - b. assegnazione provvisoria dello spazio al soggetto opportunamente individuato nelle more del perfezionamento della procedura di concessione del servizio.
2. Per il pagamento dei canoni concessivi e degli eventuali oneri , si applica la disciplina di cui agli artt. 6, 8 e 15.
 3. In caso di mancata autorizzazione con provvedimento espresso da parte della Città Metropolitana di Napoli, l'occupazione verrà considerata *sine titolo* con applicazione, oltre ai canoni e gli eventuali oneri, di cui agli artt. 6, 8 e 15, dell'indennità extraconcessiva di € 100,00 giornaliere.

Sanzioni

Art. 18 Rilascio coattivo

1. Qualora, alla cessazione del rapporto concessivo, il concessionario non lasci liberi e sgombri gli spazi concessi, si procederà al rilascio coattivo anche ai sensi dell'art. 823 comma 2. del codice civile.
2. L'eventuale occupazione di spazi senza titolo, che si verifica in caso di mancato rilascio dei locali oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza o revoca della concessione, comporta l'applicazione di un'indennità extraconcessiva determinata in base al canone dovuto e agli eventuali oneri, con una maggiorazione di € 100,00 giornaliere.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare o dal provvedimento di concessione sono applicabili, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.

Concessione del servizio Principi generali

L'esercizio con uso degli spazi scolastici della distribuzione di alimenti e/o bevande è consentita esclusivamente a fronte di una concessione di servizi. L'individuazione del

concessionario del servizio di fornitura di bevande ed alimenti da parte dell'Istituto scolastico, deve tassativamente avvenire secondo i principi di seguito indicati nella presente sezione.

Art. 19

Criteri per l'individuazione del concessionario del servizio

1. La concessione del servizio ha come unità di tempo l'anno solare, e decorre a partire dalla data indicata nel provvedimento di concessione dello spazio, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza naturale.
2. L'individuazione del concessionario del servizio d'installazione di punti di ristoro (buvettes) o distributori automatici da parte del Consiglio di Istituto, deve tassativamente avvenire secondo i principi stabiliti dall'art.30 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 - *Codice dei contratti* ed in particolare: *"trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati [...] e con predeterminazione dei criteri selettivi"*.
3. Tale gara che deve salvaguardare la trasparenza nelle procedure ed il rispetto di ogni normativa di pubblica sicurezza, di igiene e fiscale e deve tenere conto dell'offerta più vantaggiosa ai fini della determinazione del prezzo finale al pubblico in relazione alla tipologia dell'utenza, esclude tassativamente:
 - a. i parenti di I e II grado e gli affini di I grado dei dipendenti della Città Metropolitana di Napoli, dei Dirigenti scolastici, dei docenti, dei direttori amministrativi e dei collaboratori dell'istituto interessato;
 - b. coloro che, già concessionari di spazi scolastici di competenza di questa Amministrazione oggetto del presente disciplinare, non risultano in regola con i pagamenti relativi ai canoni concessivi degli spazi ed agli eventuali oneri di gestione per pendenze debitorie maturate oltre i 180 (centottanta) giorni.
4. Espletata la gara secondo i criteri e le modalità indicate ed effettuati i necessari controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario, come prescritto dal *"Codice dei contratti"*, il competente organo dell'Istituto scolastico interessato adotta il provvedimento di concessione del servizio e provvede a trasmetterne copia alla Città Metropolitana di Napoli.
5. E' fatto assoluto divieto di prevedere la corresponsione di altri canoni e liberalità al di fuori di quanto espressamente previsto dal presente disciplinare.
6. E' fatto divieto di estendere la concessione ad altri plessi scolastici del medesimo Istituto.

Art. 20
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario del servizio mediante installazione di Distributori automatici è tenuto a:
 - a. applicare al distributore una targhetta visibile e chiaramente leggibile indicante il nominativo della ditta ed il recapito (indirizzo e numero di telefono) al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti ed avarie;
 - b. occuparsi della pulizia dei contenitori dei vuoti a perdere (collocati a cura e spese della ditta concessionaria) e dell'area interessata al consumo delle bibite e degli alimenti;
 - c. fornire servizio di assistenza e manutenzione, sopportando i relativi costi e sotto la propria responsabilità;
 - d. al fine di garantire continuità di servizio, rimuovere o riparare i distributori automatici non funzionanti entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata;
 - e. assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributore automatico continuativamente, 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione;
 - f. fornire il servizio di assistenza e manutenzione con relativo costo totalmente a proprio carico e sotto la piena propria responsabilità;
 - g. I distributori devono essere installati in modo da non pregiudicare la normativa antincendio e di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.
 - h. Provvedere all'approvvigionamento ed al rifornimento dei distributori automatici, nonché alla periodica raccolta del denaro presente all'interno dei distributori ed alla vendita delle eventuali schede magnetiche per il funzionamento dei distributori;
 - i. Esporre i prezzi di vendita dei prodotti in modo visibile all'utenza, garantendone corrispondenza ai prezzi approvati dagli organi competenti.
2. Il concessionario del servizio mediante installazione di Punti di ristoro (buvettes) è tenuto a:
 - a. svolgere il servizio con personale a completo suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l'Istituto e la Città Metropolitana di Napoli da qualsiasi responsabilità in merito;
 - b. osservare tutte le norme concernenti la sicurezza, l'igiene del lavoro e la salute dei collaboratori;

- c. pena la revoca della concessione, vigilare sul comportamento del personale che è tenuto al mantenimento, nei confronti degli utenti, di un comportamento corretto e rispettoso;
 - d. provvedere alla pulizia e alla manutenzione d'uso dei locali, delle attrezzature e degli arredi e degli spazi esterni adiacenti al bar;
 - e. esporre i prezzi di vendita dei prodotti in modo visibile all'utenza, garantendone corrispondenza ai prezzi approvati dagli organi competenti.
3. Il concessionario deve dimostrare all'atto della concessione di aver stipulato, a propria cura e spese, apposita polizza di assicurazione contro danni causati a cose o persone nell'esercizio dell'attività di distribuzione dai macchinari o dai prodotti distribuiti. La polizza assicurativa deve essere depositata.
4. Per tutta la durata della concessione del servizio il concessionario dovrà risultare in regola con i pagamenti dovuti alla Città Metropolitana di Napoli ed è pertanto tenuto a trasmettere all'Istituto scolastico, con cadenza trimestrale copia dei documenti che attestino il regolare pagamento di:
- a. canone concessivo dello spazio.
 - b. eventuali oneri di gestione;

Art. 21

Assegnazione temporanea del servizio

1. Il servizio di distribuzione di bevande ed alimenti, mediante l'installazione di punti di ristoro (buvettes) o distributori automatici, può essere assegnato in via temporanea, previo nulla osta della Città Metropolitana di Napoli, nei seguenti casi eccezionali e motivati, non dipendenti dal concessionario:
- a. proroga della concessione del servizio per il periodo strettamente necessario alla conclusione del procedimento finalizzato alla concessione del medesimo, come disciplinato dall'Art. 19;
 - b. affidamento temporaneo dello spazio al soggetto individuato ai sensi dell'Art. 19, nelle more del perfezionamento della procedura di concessione del servizio.
2. Per il pagamento dei canoni concessivi e degli eventuali oneri, si applica la disciplina di cui agli Artt. 6, 8 e 15.
3. In caso di mancata autorizzazione all'uso degli spazi con provvedimento espresso da parte della Città Metropolitana di Napoli, l'occupazione verrà considerata *sine titolo* con applicazione, oltre ai canoni e agli eventuali oneri di cui agli Artt. 6, 8 e 15, dell'indennità extraconcessiva di € 100,00 giornaliera.

Art. 22
Revoca della concessione

1. L'inottemperanza di quanto stabilito nell'Art. 20 può costituire giusta causa per la revoca della concessione del servizio.
2. In particolare l'Istituto scolastico dovrà vigilare sulla regolarità del pagamento dei canoni e degli eventuali oneri di cui agli artt. 6, 8 e 15. Il mancato pagamento, reiterato per due trimestri consecutivi e senza giustificato motivo, costituisce causa di revoca della concessione degli spazi, ai sensi dell'Art. 11, comma 4, lett. a.
3. La revoca della concessione degli spazi comporta l'assoluto divieto di utilizzo degli stessi, di conseguenza l'Istituto scolastico procederà alla revoca della concessione del servizio e in mancanza risponderà dell'eventuale occupazione *sine titulo*.

Disposizioni finali

Art. 23
Norme transitorie e finali

1. La presente disciplina si applica a tutti i rapporti che insorgeranno successivamente all'atto di adozione della stessa.
2. Per le procedure già avviate e per i contratti già in corso si applica la previgente disciplina e le norme del presente disciplinare, ove compatibili.
3. Per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Foro di Napoli.

CANONI PER DISTRIBUTORI

(canoni soggetti a variazione ISTAT annuale)

FASCIA 1 (fino a 300)	€.80,00 a mq/mese
FASCIA 2 (301 - 500)	€.95,00 a mq/mese
FASCIA 3 (501 - 800)	€.115,00 a mq/mese
FASCIA 4 (801 - 1000)	€.140,00 a mq/mese
FASCIA 5 (maggiore di 1000)	€.155,00 a mq/mese